

TI_GERICHTE 52.1995.516 vom 10. November 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-11-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.516

FR: TI_GERICHTE 52.1995.516 du 10 novembre 1995

IT: TI_GERICHTE 52.1995.516 del 10 novembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 20

settembre 1995; che l'impugnativa è invece stata presentata soltanto in data 21 settembre 1995 alle 10.00 (cfr. timbro postale); che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in ordine in quanto tardivo; che, infine, ritenuto che l'indennità per ripetibili non soggiace al principio dell'ufficialità, bensì a quello di disposizione e che, pertanto, l'autorità di ricorso può condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili alla controparte soltanto nella misura in cui quest'ultima ne abbia fatto esplicita richiesta (STA 29 luglio 1985 in re C.), non si giustifica di assegnare detta indennità ad _____; visti gli art. 10, 28, 31, 46 PAm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile in ordine poiché tardivo. 2. La tassa di giudizio di fr. 400.-- è posta a carico di _____, _____ e _____ in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.